



## TRIBUNALE DI CUNEO

### IL GIUDICE

Nel procedimento n. [REDACTED] R.G.  
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da [REDACTED];  
ha emesso il seguente

#### DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 29.09.2016, e successiva modifica in data 06.10.2016, [REDACTED] proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data 11.10.2016, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;  
rilevato che il professionista nominato, d.ssa Stefania Borgognone, ha depositato relazione in data 28.09.2016, attestante la fattibilità del piano, il quale prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati (previa riduzione), nonché dei crediti chirografari nella percentuale del 3,78%;  
rilevato che hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti l'88% dei crediti e che nessun creditore ha sollevato contestazioni;  
ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che pertanto possa essere omologato;

P.Q.M.

#### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED], come depositato il 29.09.2016, ed integrato dalla nota in data 06.10.2016, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it);

Dispone

che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula quando il piano sarà divenuto definitivo.

Si comunichi.

Cuneo 29/12/2016

Il Giudice  
dr. Rodolfo Magri

